

IO DECIDO

Contratto di assicurazione sulla vita Rendita vitalizia differita

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della gestione separata Zurich Style
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.

Indice

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo costante

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo con rivalutazione annua della rendita e del premio

Allegato A

Informativa Privacy

Glossario

Modulo di proposta

Io decido

Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Società di assicurazione

Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito la Società) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 360.393.775 di cui:

- la parte relativa a capitale sociale è pari a euro 164.000.000;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 182.258.899.

L'indice di solvibilità, conforme alla normativa Solvency II, ammonta a 1,90 (SCR ratio) e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) pari a 537 milioni di euro e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement) pari a 282 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione.

1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato "Io Decido".

1.d) Tipologia del contratto

La sottoscrizione del presente contratto è riservata alle persone fisiche.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede la facoltà di esercizio del diritto di riscatto nel periodo di differimento.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto totale solo dopo aver versato tre annualità di premio per le tariffe che prevedono il versamento di un premio annuo e trascorso un anno per la tariffa che prevede il versamento del premio in unica soluzione.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede tre differenti tariffe, in base alla forma scelta il pagamento dei premi può essere: annuo di importo costante, annuo di importo variabile oppure unico.

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

Con riferimento alla tariffa a premio unico il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi agli eventuali riscatti parziali, che il singolo Contraente può versare, tenendo conto di tutti i contratti collegati a gestioni separate sottoscritti con la Società, non potrà risultare complessivamente superiore a euro 1.000.000,00.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Io Decido è un contratto di assicurazione sulla vita e caratterizzato dalla finalità prevalente di costruire una rendita permanente

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Scheda Sintetica

8.806 – 06.2018

rivalutabile integrativa del reddito e in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento, una rendita posticipata annua vitalizia rivalutabile annualmente fino alla scadenza della rata di rendita precedente il suo decesso.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita assicurata iniziale che sarà pagata, rivalutata annualmente, fino al decesso dell'Assicurato.

Si rimanda al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella Sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del periodo di differimento, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una rendita annua posticipata vitalizia rivalutata calcolata come indicato all'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali.

Prestazioni in caso di decesso:

- Nel caso di rendita differita a premio unico

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo calcolato come indicato all'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali.

- Nel caso di rendita differita a premio annuo costante

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo calcolato come indicato all'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali.

- Nel caso di rendita differita a premio annuo rivalutabile

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo calcolato come indicato all'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali.

Opzioni contrattuali

Al termine del differimento il Contraente può richiedere la conversione della rendita:

- a) in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita. Nei primi 5 o 10 anni la rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso in tale periodo, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 o 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) in una rendita vitalizia da corrisondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, a favore della seconda testa fino a che questi è in vita. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.

I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

La rendita annua inizialmente assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro né superiore a 60.000,00 euro e sarà determinata in base alla durata del differimento.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico dell'1,00% annuo: tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Il tasso di rendimento dell'1,00% sarà garantito in caso di decesso, alla scadenza del periodo di differimento e in fase di erogazione della rendita, senza consolidamento annuale; ciò vuol dire che la rendita assicurata, ad ogni rivalutazione, potrà aumentare, rimanere invariata o diminuire.

In caso anticipata risoluzione del contratto per riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

In caso di mancato versamento del minimo di annualità di premio previste, nel caso di tariffe che prevedono il versamento di un premio annuo, il contratto si risolve e il Contraente perde i premi versati.

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Scheda Sintetica
8.806 – 06.2018

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B – “Informazioni sulle prestazioni assicurative e garanzie offerte”. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall’articolo n.1 – “Prestazioni assicurate” e dall’articolo n. 6 – “Modalità di rivalutazione della rendita” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C – “Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale”.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata “Zurich Style” riducono l’ammontare delle prestazioni.

Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Rendita differita a premio unico – tariffa 988E

Ipotesi adottate

Premio unico: 15.000,00 euro

Sesso / Età: qualsiasi - 45 anni

Durata differimento: 15, 20 e 25 anni

Durata 15 anni

Anno	CPMA
5	7,50%
10	3,05%
15	1,53%

Durata 20 anni

Anno	CPMA
5	9,82%
10	4,27%
15	2,35%
20	1,38%

Durata 25 anni

Anno	CPMA
5	12,18%
10	5,51%
15	3,19%
20	2,01%
25	1,30%

Rendita differita a premio annuo costante – tariffa 98EC

Ipotesi adottate

Premio annuo: 1.500,00 euro

Sesso / Età: qualsiasi - 45 anni

Durata differimento: 15, 20 e 25 anni

Durata 15 anni

Anno	CPMA
5	13,86%
10	6,00%
15	2,86%

Durata 20 anni

Anno	CPMA
5	18,32%
10	8,69%
15	4,70%
20	2,59%

Durata 25 anni

Anno	CPMA
5	22,98%
10	11,61%
15	6,71%
20	4,08%
25	2,48%

Rendita differita a premio annuo rivalutabile - tariffa 98E

Ipotesi adottate

Premio annuo iniziale: 1.500,00 euro

Sesso / Età: qualsiasi - 45 anni

Durata differimento: 15, 20 e 25 anni

Durata 15 anni

Anno	CPMA
5	13,88%
10	6,02%
15	2,89%

Durata 20 anni

Anno	CPMA
5	18,34%
10	8,72%
15	4,73%
20	2,62%

Durata 25 anni

Anno	CPMA
5	23,00%
10	11,64%
15	6,75%
20	4,12%
25	2,52%

Assicurazione di Rendita Vitalizia Differita

Importi del Capitale da convertire in rendita al termine del periodo di differimento (*)

Sesso: qualsiasi Rateazione rendita: annuale	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
Età			
55	345.271,20	690.542,40	1.035.813,60
60	304.232,40	608.464,80	912.697,20
65	262.180,80	524.361,60	786.542,40

(*) il valore indicato in tabella è pari al valore di riscatto al termine del periodo di differimento, a prescindere dall'anno di nascita

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Zurich Style" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Dati storici di rendimento della gestione separata

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata Zurich Style	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (**)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2013	3,98%*	3,18%	3,35%	1,17%
2014	4,15%*	3,33%	2,08%	0,21%
2015	4,16%*	3,34%	1,19%	- 0,17%
2016	3,94%	3,14%	0,91%	-0,09%
2017	3,63%	2,83%	1,28%	1,15%

*I rendimenti storici indicati sono riferiti alla gestione separata ZED 2000 che a decorrere dal 1 giugno 2016 è stata rinominata Zurich Style.

** Al lordo del tasso tecnico dell'1,00%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante legale

Dott. Dario Moltrasio



I dati e le informazioni contenuti nella presente Scheda sintetica sono aggiornati al 1 giugno 2018.

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Scheda Sintetica

8.806 – 06.2018

Io decido

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con Sede legale e Direzione a Milano Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap 20159.

Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2.

Recapito telefonico +39 025966.1 - Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it Sito Internet: www.zurich.it - E-mail: customerlife@it.zurich.com.

Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La sottoscrizione del presente contratto è riservata alle persone fisiche.

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

L'età minima prevista all'ingresso è 18 anni, l'età massima è fissata a 75 anni; è inoltre fissata l'età massima al termine del differimento pari a 85 anni.

Il contratto può essere sottoscritto da una persona fisica, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

Il Contratto non può essere sottoscritto nel caso in cui il Contraente persona giuridica sia una società fiduciaria che opera nell'interesse di una persona fisica con residenza negli Stati Uniti d'America o US Territories¹.

Il Contratto non può essere sottoscritto nel caso in cui il Contraente persona giuridica sia un trust che opera nell'interesse di un disponente, un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories.

Il Contratto non può inoltre essere sottoscritto qualora il Contraente sia una persona giuridica qualificabile come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

Prestazioni principali

- **Prestazione in caso di vita**

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del periodo di differimento, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una rendita

¹ Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

posticipata annua vitalizia rivalutata pari al massimo tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata, rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto;
- e la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata.

- **Prestazione in caso di decesso**

Nel caso di rendita differita a premio unico: in caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al massimo valore tra:

- il premio unico versato, al netto del caricamento implicito, rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata;
- il premio unico versato al netto del caricamento implicito.

Nel caso di rendita differita a premio annuo costante: in caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari al massimo tra:

- la somma dei premi versati, comprese eventuali frazioni, al netto del caricamento implicito, rivalutati fino alla ricorrenza annuale precedente la data di ricezione della denuncia di decesso, nella proporzione in cui la rendita assicurata rivalutata all'anniversario che precede la data del decesso sta alla rendita inizialmente assicurata e
- la somma dei premi versati, comprese eventuali frazioni, al netto del caricamento implicito.

Nel caso di rendita differita a premio annuo rivalutabile: in caso di morte dell'assicurato nel corso del periodo di differimento, la società garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al massimo tra:

- l'ultimo premio pagato al netto del caricamento implicito, moltiplicato per il numero di premi annui pagati, comprese eventuali frazioni;
- l'importo del premio iniziale al netto del caricamento implicito, moltiplicato per il numero di premi annui pagati, comprese eventuali frazioni.

Si precisa che il capitale liquidabile a scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione del/i premio/i versato/i al netto dei costi e dell'eventuale premio relativo ai rischi demografici se previsti.

Per maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate si rinvia all'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" e all'articolo n. 6 – "Modalità di rivalutazione della rendita" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

L'Intermediario assicurativo non può assumere anche qualifica di Beneficiario o vincolatario o creditore pignoratizio delle prestazioni previste dal contratto.

- **Opzioni:**

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima del termine del differimento, alla Direzione della Società, la conversione della rendita vitalizia in una delle seguenti forme:

- a) una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 o 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, alla seconda testa. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.

Per maggiori informazioni sulle opzioni si rinvia all'articolo "Opzioni" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

Si precisa che una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita assicurata iniziale.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico dell'1,00% annuo: tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita assicurata iniziale

Il tasso di rendimento dell'1,00% sarà garantito in caso di decesso, alla scadenza del periodo di differimento e in fase di erogazione della rendita, senza consolidamento annuale; ciò vuol dire che la rendita assicurata, ad ogni rivalutazione, potrà aumentare, rimanere invariata o diminuire.

3. Premi

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza. In base alla tariffa prescelta il Contraente deve corrispondere il premio che può essere:

- **unico**, in unica soluzione alla sottoscrizione del contratto;
- **annuo costante**, per tutta la durata del differimento;
- **annuo rivalutabile**, ad ogni ricorrenza annuale; la rivalutazione del premio avviene come indicato all'articolo n. 7 delle Condizioni contrattuali. Il Contraente ha la facoltà, ad ogni ricorrenza annua, di interrompere il meccanismo di rivalutazione del premio, in questo caso il contratto diviene a premio costante, conseguentemente il meccanismo di rivalutazione si modifica. **Maggiori dettagli sui meccanismi di rivalutazione del premio e del capitale, in caso di rifiuto della rivalutazione del premio, sono indicati agli articoli n. 7 - "Rivalutazione del premio" e n. 8 - "Modalità di rivalutazione del capitale in caso di rifiuto della rivalutazione del premio" delle Condizioni contrattuali.**

Il Contraente ha la facoltà di interrompere il versamento dei premi annui in qualsiasi momento.

Se l'interruzione del pagamento dei premi avviene prima di aver versato le annualità di premio minime previste, il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti alla Società.

Se invece la sospensione avviene dopo aver versato tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore delle prestazioni ridotte ed il Contraente acquisisce la facoltà di esercitare il diritto di riscatto.

L'importo del premio unico e per le tariffe a premio annuo l'eventuale frazionamento (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono definiti alla sottoscrizione del contratto.

Per i costi relativi al frazionamento si rimanda al punto 5.1.1 della presente Nota informativa.

I premi possono essere pagati:

- Nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
 - Assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo o bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo;
 - Carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo.
- Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, attraverso il seguente mezzo di pagamento:
 - Addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca;
 - Carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo.

Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, dovrà comunicarlo per iscritto alla Società che provvederà a gestire il contratto direttamente.

Per i premi successivi al primo, dove previsto in tariffa, è ammesso anche il pagamento mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. – Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente.

Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro.

Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 milioni di euro.

Con riferimento alla tariffa a premio unico il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi agli eventuali riscatti parziali, che il singolo Contraente può versare, tenendo conto di tutti i contratti collegati a gestioni separate sottoscritti con la Società, non potrà risultare complessivamente superiore a euro 1.000.000,00.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Io Decido prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata "Zurich Style disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Per maggiori dettagli sul meccanismo di rivalutazione di rinvia all'articolo n. 6 - "Modalità di rivalutazione della rendita" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle stesse.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente un

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Nota Informativa

8.806 – 06.2018

Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.
 La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del contratto il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

a. RENDITA DIFFERITA A PREMIO UNICO

Sul Premio Unico viene applicato un caricamento proporzionale determinato in funzione della durata contrattuale calcolato sul premio unico dedotto il caricamento implicito.

Caricamento implicito	3,00 euro
------------------------------	-----------

Durata differimento	Caricamento (Valori percentuali)
5	5,40%
6	5,90%
7	6,40%
8	6,90%
9	7,40%
10	8,00%
11	8,30%
12	8,60%
13	8,90%
14	9,20%
15	9,50%
16	9,50%
17	9,50%

Durata differimento	Caricamento (Valori percentuali)
18	9,50%
19	9,50%
20	9,50%
21	9,50%
22	9,50%
23	9,50%
24	9,50%
25	9,50%
26	9,50%
27	9,50%
28	9,50%
29	9,50%
30	9,50%

b. RENDITA DIFFERITA A PREMIO ANNUO

Costi di frazionamento

Il premio annuo potrà essere frazionato in rate semestrali, trimestrali o mensili. In tal caso su ogni rata di premio viene applicato il costo di frazionamento indicato nella tabella che segue:

Frazionamento	Costo di frazionamento
semestrale	1,50% dell'importo della rata
trimestrale	2,25% dell'importo della rata
mensile	3,50% dell'importo della rata

Caricamenti

Sul Premio annuo viene applicato un caricamento proporzionale determinato in funzione della durata contrattuale e calcolato sul premio annuo al netto dell'eventuale costo di frazionamento e del caricamento implicito.

Caricamento implicito applicato su base annua al premio	5,00 euro
---	-----------

Durata differimento	Caricamento (Valori percentuali)
5	11,625%
6	11,900%
7	12,175%
8	12,450%
9	12,725%
10	13,000%
11	13,275%
12	13,550%
13	13,825%
14	14,100%
15	14,375%
16	14,650%
17	14,925%

Durata differimento	Caricamento (Valori percentuali)
18	15,200%
19	15,475%
20	15,750%
21	16,025%
22	16,300%
23	16,575%
24	16,850%
25	17,125%
26	17,400%
27	17,675%
28	17,950%
29	18,225%
30	18,500%

5.1.2. Costi per riscatto

a. RENDITA DIFFERITA A PREMIO UNICO

Costi gravanti sul contratto in caso di riscatto

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale rivalutato, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto del 3,40%.

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali per le diverse durate residue espresse in anni interi:

Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 3,40%
1	2,30%
2	4,50%
3	6,60%
4	8,62%
5	10,54%
6	12,38%
7	14,14%
8	15,82%
9	17,42%
10	18,95%
11	20,41%
12	21,79%
13	23,12%
14	24,38%
15	25,57%

Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 3,40%
16	26,71%
17	27,79%
18	28,82%
19	29,79%
20	30,72%
21	31,59%
22	32,42%
23	33,20%
24	33,93%
25	34,63%
26	35,28%
27	35,89%
28	36,47%
29	37,01%

Nel caso di riscatto al termine del periodo di differimento, non è prevista alcuna riduzione del valore assicurato.

b. RENDITA DIFFERITA A PREMIO ANNUO

Costi gravanti sul contratto in caso di riscatto

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto pari al 3,40% nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data decorrenza e del 4,00% nel caso in cui gli anni trascorsi dalla data di decorrenza siano inferiori a 5.

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del capitale ridotto di cui sopra per le diverse durate residue espresse in anni interi:

Durata residua in anni interi	Anni trascorsi	
	< 5 anni	≥ 5 anni
	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
1	2,86%	2,30%
2	5,57%	4,50%
3	8,16%	6,60%
4	10,62%	8,62%
5	12,95%	10,54%
6	15,17%	12,38%
7	17,28%	14,14%
8	19,28%	15,82%
9	21,18%	17,42%
10	22,97%	18,95%
11	24,67%	20,41%
12	26,29%	21,79%
13	27,81%	23,12%
14	29,25%	24,38%

Durata residua in anni interi	Anni trascorsi	
	< 5 anni	≥ 5 anni
	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
15	30,61%	25,57%
16	31,89%	26,71%
17	33,10%	27,79%
18	34,24%	28,82%
19	35,31%	29,79%
20	36,32%	30,72%
21	37,26%	31,59%
22	38,14%	32,42%
23	38,97%	33,20%
24	39,74%	33,93%
25	40,47%	34,63%
26	41,14%	
27	41,76%	

Nel caso di riscatto al termine del periodo di differimento, non è prevista alcuna riduzione del valore assicurato.

5.1.3. Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita annua, anche nel caso venga richiesta la rateazione semestrale, trimestrale o mensile, è pari al 1,25% di ciascun premio versato al netto dei caricamenti ed eventuali costi di frazionamento definiti al precedente punto 5.1.1.

Si precisa che nel caso in cui venga richiesta la rateazione semestrale, trimestrale o mensile, al coefficiente di conversione relativo alla rendita annua - comprensivo del costo pari all'1,25% - viene applicato un ulteriore adeguamento per far fronte ai costi dell'anticipo della rendita. Pertanto l'importo annuo complessivamente corrisposto con la rateazione semestrale, trimestrale o mensile potrebbe risultare inferiore all'importo che si otterrebbe con il frazionamento annuale.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La Società trattiene dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata un valore denominato Spesa di Gestione. Tale costo è trattenuto dalla Società in punti percentuali assoluti sul rendimento conseguito annualmente dalla Gestione Separata ed è pari a **0,80%** annuo.

Nel caso in cui il rendimento realizzato della Gestione Separata sia superiore a 4,00%, la Spesa di Gestione verrà aumentata di 0,02% per ogni 0,10% di aumento del rendimento.

Valore trattenuto in punti percentuali sul rendimento della gestione separata	0,80%
Intervallo di rendimento della gestione separata	% assoluta di incremento del valore trattenuto
Pari o superiore al 4,10% e inferiore al 4,20%	0,02%
Pari o superiore al 4,20% e inferiore al 4,30%	0,04%
Pari o superiore al 4,30% e inferiore al 4,40%	0,06%
...	...
Per ogni ulteriore intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti	

=====

La quota percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 27% per le tariffe a premio annuo e al 14% per la tariffa a premio unico.

6. Sconti

La Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

7. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

I premi, relativi alla sola parte di premio che assicura il caso morte e invalidità permanente superiore al 5%, sono detraibili nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15, comma 1 lett. f) DPR 917/89 (c.d. TUIR) e successive modifiche e integrazioni, a condizione che i relativi importi siano pagati nell'anno per il quale si intende godere della detrazione fiscale. Per beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, sia fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle somme corrisposte

- a) le somme corrisposte dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");
- b) le somme corrisposte dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) e in caso di rendita sia durante il periodo di differimento che di riscossione, sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):
- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte dalla Società e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.);
 - nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate dalla Società concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Variazioni transnazionali di residenza

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, la Società può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire alla Società di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Per i dettagli sulla normativa Statunitense FATCA e sulle disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95 si rinvia al relativo articolo delle Condizioni contrattuali.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative, si rinvia all'articolo "Conclusione e decorrenza del contratto" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Nota Informativa

8.806 – 06.2018

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha la possibilità, in qualsiasi momento di risolvere il contratto e nel caso di tariffa a premio annuo di sospendere il pagamento dei premi.

Se la sospensione del pagamento dei premi avviene prima di aver versato le annualità di premio minime previste dal contratto, il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti dalla Società.

Se la sospensione dei premi avviene dopo aver versato tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore fino al termine del differimento per una rendita ridotta.

Per maggiori informazioni sugli effetti della sospensione del pagamento dei premi si rinvia all'articolo "Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa a premio annuo.

10. Riscatto e riduzione

Il Contraente, sempre che sussistano le condizioni per ottenere l'eventuale valore di riduzione, ha la facoltà di esercitare il diritto di riscatto.

Il Contraente, nel caso di tariffa a premio unico, trascorsa un'annualità, può richiedere alla Società, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando la risoluzione del contratto.

Nel caso di rendita differita a premio annuo, il contratto, versate almeno tre annualità di premio riconosce al Contraente che intende sospendere il pagamento dei premi, il diritto di mantenere in vigore il contratto per il valore della rendita ridotta.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Per le modalità di determinazione dei valori di riduzione e di riscatto, si rinvia all'articolo "Riscatto" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa, e per i relativi costi al precedente punto 5.1.2.

In caso di risoluzione del contratto per interruzione del pagamento dei premi, il Contraente entro dodici mesi dall'interruzione del pagamento ha la facoltà di riattivare il contratto pagando le rate arretrate aumentate degli interessi come indicato all'articolo "Riattivazione" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che il valore sopra riportato risulti inferiore al premio versato.

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione dei valori di riduzione e di riscatto, rivolgendosi a:

Zurich Investments Life S.p.A.

Customer Assistance - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano

Telefono n. 02/59663000 - Fax nr. 02/26622266

E-mail: customerlife@it.zurich.com.

Zurich si impegna a fornire riscontro nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di informazioni.

Si rinvia al Progetto esemplificativo riportato alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto. Per conoscere i valori riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Si precisa che l'importo massimo riscattabile da prodotti collegati alla gestione separata di riferimento del presente prodotto da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto, non potrà risultare complessivamente superiore a 30 milioni di euro incrementati della quota parte relativa alla rivalutazione delle prestazioni.

11. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata alla Società tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: zurich.investments.life@pec.zurich.it

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

12. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Nota Informativa

8.806 – 06.2018

- lettera raccomandata A/R a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso dal contratto", a: zurich.investments.life@pec.zurich.it.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a restituire il premio corrisposto diminuito delle spese sostenute per l'emissione del contratto e della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Maturity & Surrenders - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: zurich.investments.life@pec.zurich.it

La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richiesti alla Società entro 10 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere comunicate e devolute dalla Società al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 23.12.2005 n. 266.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. 206 del 2005 e s.m.i), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

15. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in italiano.

16. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati direttamente alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto.

Compete alla Società anche la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Società, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso,

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Nota Informativa
8.806 – 06.2018

all'indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

I reclami devono essere inviati per iscritto:

- **A ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.**

Ufficio Gestione Reclami
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Fax: 02.2662.2243
E-mail: reclami@zurich.it
PEC: reclami@pec.zurich.it

- **tramite il sito internet della Società www.zurich.it** dove, nella sezione dedicata ai reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Società.

All'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli Intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nei termini previsti dalla vigente normativa.

Nei casi di cui sopra, i reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Fax: 06.42133206

Per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nei termini previsti dalla normativa vigente e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D.lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione della rendita assicurata, l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della rendita maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, spese di gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

In occasione dell'invio dell'estratto conto annuale la Società comunicherà al Contraente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Inoltre è possibile consultare la propria posizione assicurativa sul sito della compagnia nell'Area Clienti Riservata. Le credenziali di accesso vengono rilasciate al Contraente su specifica richiesta, da effettuarsi collegandosi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it>.

18. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata Zurich Style. La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione IVASS e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate dai servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a. Il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b. un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,00%.

La misura di rivalutazione è determinata:

- **sottraendo dal rendimento realizzato le spese di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa di gestione viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo di rendimento superiore al 4%.**
- **diminuendo tale risultato del tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo del premio.**

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

Rendita differita a premio unico

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso tecnico: 1,00%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata Differimento: 25 anni
- Anno nascita: 1978
- Rateazione Rendita: Annuale
- Sesso: qualsiasi
- Premio Unico: 15.000,00
- Rendita Iniziale: 755,39

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
0	15.000,00	15.000,00	---	14.997,00	---
25		15.000,00	755,39		17.567,12

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del rendimento minimo garantito contrattualmente, il recupero dei premi versati non potrà avvenire nel caso del differimento.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%
- Spese di gestione: 0,80%
- Rendimento attribuito: 1,20%
- Tasso tecnico dedotto: 1,00%
- Misura rivalutazione: 0,20%

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	756,90	15.026,98	7.889,96
2		15.000,00	758,41	15.056,96	8.174,50
3		15.000,00	759,93	15.087,13	8.469,37
4		15.000,00	761,45	15.117,31	8.774,84
5		15.000,00	762,97	15.147,49	9.091,30
6		15.000,00	764,50	15.177,86	9.419,26
7		15.000,00	766,03	15.208,24	9.759,00
8		15.000,00	767,56	15.238,61	10.110,96
9		15.000,00	769,10	15.269,19	10.475,71
10		15.000,00	770,64	15.299,76	10.853,58
11		15.000,00	772,18	15.330,34	11.245,02
12		15.000,00	773,72	15.360,91	11.650,54
13		15.000,00	775,27	15.391,68	12.070,80
14		15.000,00	776,82	15.422,46	12.506,16
15		15.000,00	778,37	15.453,23	12.957,17
16		15.000,00	779,93	15.484,20	13.424,56
17		15.000,00	781,49	15.515,17	13.908,76
18		15.000,00	783,05	15.546,14	14.410,37
19		15.000,00	784,62	15.577,31	14.930,20
20		15.000,00	786,19	15.608,48	15.468,71
21		15.000,00	787,76	15.639,65	16.026,59
22		15.000,00	789,34	15.671,02	16.604,73
23		15.000,00	790,92	15.702,39	17.203,66
24		15.000,00	792,50	15.733,76	17.824,12
25		15.000,00	794,09		18.467,12

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali

Rendita differita a premio annuo costante

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso tecnico: 1,00%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata Differimento: 25
- Anno nascita: 1978
- Rateazione rendita: Annuale
- Sesso: qualsiasi
- Frazionamento premio: Annuale
- Premio Annuo Costante: 1.500,00
- Rendita Iniziale: 1.505,24

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Nota Informativa
8.806 – 06.2018

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta al termine del differimento
0	1.500,00	1.500,00	---	1.495,00	---	---	---
25	---	37.500,00	1.505,24	---	35.005,41		

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del rendimento minimo garantito contrattualmente, il recupero dei premi versati non potrà avvenire nel caso del differimento.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%
- Spese di gestione: 0,80%
- Rendimento attribuito: 1,20%
- Tasso tecnico dedotto: 1,00%
- Misura rivalutazione: 0,20%

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto al termine del differimento
1	1.500,00	1.500,00	1.552,24	1.495,12	---	---	---
2	1.500,00	3.000,00	1.552,49	2.990,72	---	---	---
3	1.500,00	4.500,00	1.552,86	4.487,15	1.779,56	181,35	189,50
4	1.500,00	6.000,00	1.553,36	5.984,77	2.470,11	242,04	252,41
5	1.500,00	7.500,00	1.553,98	7.483,94	3.608,66	302,85	315,20
6	1.500,00	9.000,00	1.554,73	8.985,08	4.482,19	363,79	377,87
7	1.500,00	10.500,00	1.555,60	10.488,50	5.412,47	424,85	440,41
8	1.500,00	12.000,00	1.556,60	11.994,56	6.402,41	486,03	502,82
9	1.500,00	13.500,00	1.557,73	13.503,63	7.455,04	547,33	565,11
10	1.500,00	15.000,00	1.558,98	15.016,15	8.573,68	608,76	627,28
11	1.500,00	16.500,00	1.560,36	16.532,40	9.761,52	670,31	689,32
12	1.500,00	18.000,00	1.561,87	18.052,75	11.022,03	731,98	751,24
13	1.500,00	19.500,00	1.563,50	19.577,54	12.358,68	793,76	813,02
14	1.500,00	21.000,00	1.565,26	21.107,29	13.775,74	855,68	874,69
15	1.500,00	22.500,00	1.567,15	22.642,21	15.276,86	917,72	936,24
16	1.500,00	24.000,00	1.569,17	24.182,84	16.866,38	979,89	997,67
17	1.500,00	25.500,00	1.571,31	25.729,39	18.548,46	1.042,18	1.058,97
18	1.500,00	27.000,00	1.573,58	27.282,21	20.327,63	1.104,59	1.120,15
19	1.500,00	28.500,00	1.575,98	28.841,86	22.208,82	1.167,13	1.181,21
20	1.500,00	30.000,00	1.578,51	30.408,52	24.196,79	1.229,79	1.242,14
21	1.500,00	31.500,00	1.581,17	31.982,75	26.296,91	1.292,58	1.302,95
22	1.500,00	33.000,00	1.583,96	33.564,96	28.514,60	1.355,50	1.363,65
23	1.500,00	34.500,00	1.586,88	35.155,28	30.855,31	1.418,54	1.424,22
24	1.500,00	36.000,00	1.589,93	36.754,33	33.325,15	1.481,71	1.484,67
25	1.500,00	37.500,00	1.593,11		35.930,06		

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali

Rendita differita a premio annuo rivalutabile

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso tecnico: 1,00%
- Et  dell'Assicurato: 40 anni
- Durata Differimento: 25
- Anno nascita: 1978
- Rateazione Rendita: Annuale
- Sesso: qualsiasi
- Frazionamento premio: Annuale
- Premio Annuo Iniziale: 1.500,00
- Rendita Iniziale: 1.505,24

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta al termine del differimento
0	1.500,00	1.500,00	---	1.495,00	---	---	---
25		37.500,00	1.505,24		35.005,41		

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del rendimento minimo garantito contrattualmente, il recupero dei premi versati non potr  avvenire nel caso del differimento.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed   meramente indicativo. Pertanto non vi   nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%
- Spese di gestione: 0,80%
- Rendimento attribuito: 1,20%
- Tasso tecnico dedotto: 1,00%
- Misura rivalutazione: 0,20%

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta al termine del differimento
1	1.500,00	1.500,00	1.555,22	1.495,00	---	---	---
2	1.518,00	3.018,00	1.558,33	2.996,00	---	---	---
3	1.536,22	4.554,22	1.561,45	4.503,03	1.783,10	181,71	189,88
4	1.554,65	6.108,87	1.564,57	6.016,08	2.477,56	242,77	253,17
5	1.573,31	7.682,18	1.567,70	7.535,20	3.623,20	304,07	316,47
6	1.592,19	9.274,37	1.570,84	9.060,36	4.504,61	365,61	379,76
7	1.611,30	10.885,67	1.573,98	10.591,63	5.444,95	427,40	443,05
8	1.630,64	12.516,31	1.577,13	12.129,04	6.447,33	489,44	506,35
9	1.650,21	14.166,52	1.580,28	13.672,53	7.514,84	551,72	569,64
10	1.670,01	15.836,53	1.583,44	15.222,20	8.651,00	614,25	632,94
11	1.690,05	17.526,58	1.586,61	16.777,97	9.859,24	677,02	696,22
12	1.710,33	19.236,91	1.589,78	18.339,96	11.143,55	740,05	759,52
13	1.730,85	20.967,76	1.592,96	19.908,20	12.507,53	803,32	822,81
14	1.751,62	22.719,38	1.596,15	21.482,58	13.955,57	866,85	886,11
15	1.772,64	24.492,02	1.599,34	23.063,25	15.491,60	930,62	949,40
16	1.793,91	26.285,93	1.602,54	24.650,24	17.120,44	994,65	1.012,70

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Nota Informativa
8.806 – 06.2018

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta al termine del differimento
17	1.815,44	28.101,37	1.605,75	26.243,41	18.846,57	1.058,93	1.075,99
18	1.837,23	29.938,60	1.608,96	27.842,94	20.674,89	1.123,46	1.139,28
19	1.859,28	31.797,88	1.612,18	29.448,67	22.610,51	1.188,24	1.202,57
20	1.881,59	33.679,47	1.615,40	31.060,80	24.659,16	1.253,29	1.265,87
21	1.904,17	35.583,64	1.618,63	32.679,36	26.825,87	1.318,58	1.329,16
22	1.927,02	37.510,66	1.621,87	34.304,16	29.116,87	1.384,13	1.392,45
23	1.950,14	39.460,80	1.625,11	35.935,43	31.538,52	1.449,95	1.455,76
24	1.973,54	41.434,34	1.628,36	37.572,96	34.096,59	1.516,01	1.519,04
25	1.997,22	43.431,56	1.631,62		36.798,42		

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

**Il Rappresentante legale
Dott. Dario Moltrasio**



I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornate al 1 giugno 2018.

Io decido

Condizioni contrattuali di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico

Parte I - Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA: in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento, una rendita vitalizia garantita pari al massimo tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata, rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto e
- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata.

La rendita in erogazione al termine del periodo di differimento sarà pari alla rendita sopra definita rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto con il minimo della rendita vitalizia garantita al termine del periodo di differimento.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al massimo valore tra:

- il premio unico versato, al netto del caricamento implicito, rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata e
- il premio unico versato al netto del caricamento implicito.

La rendita si rivaluta annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Le prestazioni, di cui all'Art. 1, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio.

L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto.

La rendita annua minima assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

In ogni caso il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi agli eventuali riscatti parziali, che il singolo Contraente può versare, tenendo conto di tutti i contratti collegati a gestioni separate sottoscritti con la Società, non potrà risultare complessivamente superiore a euro 1.000.000,00.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione e decorrenza del contratto

Articolo 3.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la Polizza debitamente sottoscritta.

La ricezione della Polizza debitamente sottoscritta vale come accettazione della proposta.

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio Unico)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

In questo caso, la Proposta, l'Accettazione e qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa da Zurich, costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà al Contraente il Premio già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente indicato nella Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

Articolo 3.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, dal giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4

Revoca della Proposta e Recesso dal Contratto

4.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto (ossia fino alla ricezione della Polizza debitamente sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3.1.) mediante richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi della Proposta, inviata alla Società le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting -- Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Revoca della Proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Società rimborserà le somme eventualmente già incassate all'atto della sottoscrizione della Proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

4.2 Diritto di Recesso dal Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della accettazione.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Recesso dal Contratto", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Zurich Style", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio Unico)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

Il valore delle attività gestite nella gestione separata "Zurich Style" non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Style".

Il **rendimento attribuito** ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione separata nel periodo di osservazione di seguito indicato, la spesa di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo al 4% di rendimento realizzato dalla gestione separata.

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Per **periodo di osservazione** si intende il periodo di dodici mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10-30/09).

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta ai Contratti che hanno ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Ciascuna rivalutazione viene applicata alla garanzia in essere comprensiva di quella derivante da eventuali precedenti rivalutazioni. Il valore della rendita rivalutata potrà aumentare, diminuire o rimanere invariato e verrà comunicato annualmente al Contraente.

Al termine del differimento l'Assicurato riceverà l'avviso di pagamento della rendita con la rateazione già indicata in polizza.

L'Assicurato può richiedere, 60 giorni prima della scadenza del differimento, che la rendita venga corrisposta con una rateazione diversa. In tal caso verrà effettuato il ricalcolo della rendita stessa come se il contratto fosse stato sottoscritto fin dall'origine con la rateazione richiesta. La rateazione può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

La rendita si rivaluta ogni anno. La rivalutazione è applicata ad ogni ricorrenza annua successiva alla data di chiusura del periodo di osservazione.

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Articolo 7

Riscatto

Il Contraente sempre che sussistano le condizioni per richiedere il valore di riduzione, può richiedere alla Società, a mezzo di lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata), la corresponsione del valore di riscatto maturato sia durante il periodo di pagamento dei premi che in epoca successiva.

La Società si impegna a fornire informazioni e/o spiegazioni sui valori di riscatto dei contratti e corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta scritta da parte del Contraente.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale rivalutato, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto del 3,40%.

Il capitale rivalutato si ottiene moltiplicando la rendita annua rivalutata per il relativo coefficiente riportato nell'Allegato A, stabilito in relazione all'età dell'Assicurato al termine del differimento e al suo anno di nascita.

Al termine del differimento, qualora l'Assicurato sia in vita, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita vitalizia garantita per il relativo coefficiente (sopra definito).

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il pagamento del valore di riscatto avviene nei confronti del Contraente.

Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile di Beneficiario occorrerà un assenso scritto di quest'ultimo alla dichiarazione di riscatto del Contraente.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Articolo 8

Opzioni

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale, alla Direzione della Società, l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

- una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio Unico)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- c) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, al Beneficiario designato. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione;

Le Condizioni contrattuali della rendita certa e reversibile, i coefficienti di conversione e le modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal Contraente. Il Contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata alla Società da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

L'opzione di reversibilità di cui al punto c) è concessa a patto che la differenza di età assicurativa tra l'Assicurato e la seconda testa assicurata non sia superiore a 20 anni.

Articolo 9

Prestiti

Il contratto prevede la concessione di prestiti nel caso in cui il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, nei limiti del 90% del valore di riscatto.

Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi, in via anticipata, al prestito stesso.

Articolo 10

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di sostituire, previo consenso della Società, a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Società. La Società previa valutazione dell'idoneità del nuovo Contraente e qualora acconsenta alla sostituzione invierà entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, una comunicazione di accettazione della cessione del contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

Il Contraente, previo consenso della Società, può dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi.

La Società, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario, previo invio da parte del Contraente alla Società della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove, esistente, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Società il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

La Società può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

Parte IV - Pagamenti della Società

Articolo 11

Beneficiari

- a) Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento. La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:
 - i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
 - ii) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
 - iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i) e (ii) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio Unico)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

- b) Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.
- c) Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà **suddiviso tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.**
La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.
- d) Qualora un beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il beneficio di sua competenza, determinato come sopra, sarà ripartito in parti uguali tra:
- **Nel caso del punto b) che precede:** gli eredi legittimi o testamentari del beneficiario premorto
 - **Nel caso del punto c) che precede:** secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articolo 536 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 12

Pagamenti della Società

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione.

I pagamenti di tutte le prestazioni collegate al contratto vengono effettuate tramite bonifico bancario sul c/c del Contraente aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge.

In caso di riscatto:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario;
- copia di documento di identità del Contraente in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;

In caso di decesso durante il differimento:

A seguito del decesso dell'Assicurato, i beneficiari designati ai sensi dell'articolo 11 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare alla Società la documentazione di seguito specificata:

A) RICHIESTA DI PAGAMENTO

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche - Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, la Società informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un *facsimile* di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio Unico)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

La Società si riserva di chiedere l'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso della Società o qualora questa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B) CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO

- Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENEFICIARI E LORO DESIGNAZIONE

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A) precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un *facsimile* di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

Nel caso in cui il capitale assicurato risulti superiore a 200.000 euro il/i Beneficiario/i, o i suoi eredi, dovranno necessariamente inviare alla Società l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.

D) RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative la Società avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate alla successiva lettera F) del presente articolo - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento;
- la Società sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione;
- la richiesta sia adeguatamente motivata.

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società, al solo fine di individuare correttamente illi Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e illa coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione

sostitutiva dell'atto notorio.

La Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

E) VALUTAZIONE DELLA SOCIETA' E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione prevista operano i seguenti termini: in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società eseguirà il pagamento delle prestazioni entro 30 (trenta) giorni.

Entro i limiti di tempo sopra specificati la Società potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto al precedente punto D). In tal caso la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

La Società riconoscerà gli interessi moratori al tasso di Legge sulle somme da pagare qualora il pagamento della prestazione sia effettuato decorsi i termini sopra specificati.

In caso di pagamento della rendita:

Il pagamento della rendita vitalizia annua dovuta viene effettuato al termine del differimento direttamente dalla Direzione della Società a seconda della rateazione prevista, dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita che dovrà essere consegnato ad ogni ricorrenza annuale.

In caso di decesso durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate spettanti fino alla morte e non ancora liquidate.

La documentazione elencata viene richiesta dalla Società compatibilmente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

Parte V - Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.lgs. 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 16

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio Unico)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria/trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al contratto.

Articolo 17

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell'Art. 42 comma 1 del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i..

Articolo 18

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 19

Modifiche contrattuali

- a) La Società modificherà le condizioni del presente Contratto per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria, anche fiscale, e secondaria vigente.
- b) La Società avrà il diritto di modificare il Regolamento della Gestione Separata per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

In ogni caso La Società darà tempestiva comunicazione scritta di tali modifiche al Contraente.

Articolo 20

Comunicazioni da Zurich

Zurich invierà le comunicazioni in corso di contratto all'indirizzo del contraente specificato in proposta o successivamente indicato per iscritto dal Contraente.

Il Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente. Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

Io decido (*Rendita vitalizia differita a Premio Unico*)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "ZURICH STYLE"

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio Unico)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 giugno 2018.

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio Unico)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

Io decido

Condizioni contrattuali di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo costante

Parte I - Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA: in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento, una rendita posticipata annua vitalizia garantita pari al massimo tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto e
- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata.

La rendita in erogazione sarà pari alla rendita sopra definita rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto con il minimo della rendita vitalizia garantita al termine del periodo di differimento.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO: In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari al massimo tra:

- la somma dei premi versati, comprese eventuali frazioni, al netto del caricamento implicito, rivalutati fino alla ricorrenza annuale precedente la data di ricezione della denuncia di decesso, nella proporzione in cui la rendita assicurata rivalutata all'anniversario che precede la data del decesso sta alla rendita inizialmente assicurata e
- la somma dei premi versati, comprese eventuali frazioni, al netto del caricamento implicito.

La rendita si rivaluta annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui all'art.1 "Prestazioni assicurate" sono garantite a fronte del pagamento dei premi annui di importo costante, pagabili per tutta la durata del differimento.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata per tutta la durata del differimento. La rendita annua minima assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Il premio dovrà essere corrisposto secondo la rateazione indicata nel documento di polizza. Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione e decorrenza del contratto

Articolo 3.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la Polizza debitamente sottoscritta.

La ricezione della Polizza debitamente sottoscritta vale come accettazione della proposta.

In questo caso, la Proposta, l'Accettazione e qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa da Zurich, costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà al Contraente il Premio già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente indicato nella Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo costante)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

denaro contante.

Articolo 3.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, dal giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4

Revoca della Proposta e Recesso dal Contratto

4.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto (ossia fino alla ricezione della Polizza debitamente sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3.1.) mediante richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi della Proposta, inviata alla Società le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting -- Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Revoca della Proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Società rimborserà le somme eventualmente già incassate all'atto della sottoscrizione della Proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

4.2 Diritto di Recesso dal Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della accettazione.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Recesso dal Contratto", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Zurich Style", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite in "Zurich Style" non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Style".

Il **rendimento attribuito** ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione separata nel periodo di osservazione di seguito indicato, la spesa di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo al 4% di rendimento realizzato dalla gestione separata.

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo costante)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Per periodo di osservazione **si intende il periodo di dodici mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10-30/09).**

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta ai Contratti che hanno ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione.

La rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinata sommando alla rendita in vigore:

- un importo ottenuto moltiplicando la rendita inizialmente assicurata per la misura della rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura di rivalutazione, la differenza tra la rendita in vigore all'annualità precedente e quella inizialmente assicurata.

Ciascuna rivalutazione viene applicata alla garanzia in essere comprensiva di quella derivante da eventuali precedenti rivalutazioni. Il valore della rendita rivalutata potrà aumentare, diminuire o rimanere invariato e verrà comunicato annualmente al Contraente.

Al termine del differimento l'Assicurato riceverà l'avviso di pagamento della rendita con la rateazione già indicata in polizza.

L'Assicurato può richiedere, 60 giorni prima della scadenza del differimento, che la rendita venga corrisposta con una rateazione diversa. In tal caso verrà effettuato il ricalcolo della rendita stessa come se il contratto fosse stato sottoscritto fin dall'origine con la rateazione richiesta. La rateazione può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. La rendita si rivaluta ogni anno. La rivalutazione è applicata ad ogni ricorrenza annua successiva alla data di chiusura del periodo di osservazione della gestione separata.

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Articolo 7

Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina i seguenti effetti:

- ***se il Contraente ha versato meno di tre annualità di premio il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti dalla Società;***
- ***se, invece, sono state pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore delle prestazioni ridotte con possibilità da parte del Contraente di richiedere la corresponsione del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni contrattuali.***

La rendita ridotta, da corrispondere se l'Assicurato è in vita al termine del differimento, si determina moltiplicando la rendita iniziale assicurata per il rapporto tra i premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti, ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra la rendita rivalutata alla data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata non pagata, e la rendita inizialmente assicurata.

La rendita ridotta si rivaluta sommando alla rendita ridotta quale risulta all'anniversario precedente un importo ottenuto moltiplicando la stessa per la misura di rivalutazione così come definita all'art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita.

La rendita vitalizia ridotta al termine del differimento sarà almeno pari alla rendita ridotta determinata moltiplicando la rendita assicurata iniziale per il rapporto tra i premi pagati comprese eventuali frazioni ed il numero dei premi annui pattuiti.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 8

Riattivazione

L'assicurazione, nei casi di risoluzione del contratto, può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può chiedere di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi pari all'ultimo rendimento realizzato dalla "Zurich Style", per il periodo intercorso tra la data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati. Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

Articolo 9

Riscatto

Il Contraente sempre che sussistano le condizioni per richiedere il valore di riduzione, può richiedere alla Società, a mezzo di lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata), la corresponsione del valore di riscatto maturato sia durante il periodo di pagamento dei premi che in epoca successiva.

La Società corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto pari al 3,40% nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data decorrenza e del 4,00% nel caso in cui gli anni trascorsi dalla data di decorrenza siano inferiori a 5.

Tale capitale ridotto si ottiene moltiplicando la rendita ridotta per il relativo coefficiente riportato nell'Allegato A, stabilito in relazione all'età dell'Assicurato al termine del differimento e al suo anno di nascita.

Al termine del differimento, qualora l'Assicurato sia in vita, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale data, per il relativo coefficiente (sopra definito).

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il pagamento del valore di riscatto avviene nei confronti del Contraente.

Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile di Beneficiario occorrerà un assenso scritto di quest'ultimo alla dichiarazione di riscatto del Contraente.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Articolo 10

Opzioni

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale, alla Direzione della Società, l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- c) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, al Beneficiario designato. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.

Le Condizioni contrattuali della rendita certa e reversibile, i coefficienti di conversione e le modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal Contraente. Il Contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata alla Società da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

L'opzione di reversibilità di cui al punto c) è concessa a patto che la differenza di età assicurativa tra l'Assicurato e la seconda testa assicurata non sia superiore a 20 anni.

Articolo 11

Prestiti

Il contratto prevede la concessione di prestiti nel caso in cui il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, nei limiti del 90% del valore di riscatto.

Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi, in via anticipata, al prestito stesso.

Articolo 12

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di sostituire, previo consenso della Società, a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Società. La Società previa valutazione dell'idoneità del nuovo Contraente e qualora acconsenta alla sostituzione invierà entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, una comunicazione di accettazione della cessione del contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

Il Contraente, previo consenso della Società, può dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi.

La Società, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo costante)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario, previo invio da parte del Contraente alla Società della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove, esistente, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Società il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

La Società può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

Parte IV - Pagamenti della Società

Articolo 13 Beneficiari

- a) Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento. La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:
- dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
 - da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
 - in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

- b) Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.
- c) Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà **suddiviso tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento**.
La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.
- d) Qualora un beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il beneficio di sua competenza, determinato come sopra, sarà ripartito in parti uguali tra:
- **Nel caso del punto b) che precede:** gli eredi legittimi o testamentari del beneficiario premorto
 - **Nel caso del punto c) che precede:** secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articolo 536 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 14 Pagamenti della Società

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione.

I pagamenti di tutte le prestazioni collegate al contratto vengono effettuate tramite bonifico bancario sul c/c del Contraente aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge.

In caso di riscatto:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario;
- copia di documento di identità del Contraente in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;

In caso di decesso durante il differimento:

A seguito del decesso dell'Assicurato, i beneficiari designati ai sensi dell'articolo 13 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare alla Società la documentazione di seguito specificata:

A) RICHIESTA DI PAGAMENTO

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche - Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, la Società informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un *facsimile* di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

La Società si riserva di chiedere l'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso della Società o qualora questa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B) CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO

- Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENEFICIARI E LORO DESIGNAZIONE

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno;

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un *facsimile* di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

Nel caso in cui il capitale assicurato risulti superiore a 200.000 euro il/i Beneficiario/i, o i suoi eredi, dovranno necessariamente inviare alla Società l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.

D) RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative la Società avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate alla successiva lettera F del presente articolo - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- la Società sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società, al solo fine di individuare correttamente illi Beneficiari/oli della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e illa coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

La Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

F) VALUTAZIONE DELLA SOCIETA' E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione prevista operano i seguenti termini: in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società eseguirà il pagamento delle prestazioni entro 30 (trenta) giorni.

Entro i limiti di tempo sopra specificati la Società potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto al precedente punto D. In tal caso la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

La Società riconoscerà gli interessi moratori al tasso di Legge sulle somme da pagare qualora il pagamento della prestazione sia effettuato decorsi i termini sopra specificati.

In caso di pagamento della rendita:

il pagamento della rendita vitalizia annua dovuta viene effettuato al termine del differimento direttamente dalla Direzione della Società a seconda della rateazione prevista, dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita che dovrà essere consegnato ad ogni ricorrenza annuale.

In caso di decesso durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate spettanti fino alla morte e non ancora liquidate.

La documentazione elencata viene richiesta dalla Società compatibilmente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

Parte V - Legge applicabile e fiscalità

Articolo 15

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo costante)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

Articolo 16

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 17

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.lgs. 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 18

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate. L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria/trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al contratto.

Articolo 19

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell'Art. 42 comma 1 del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i..

Articolo 20

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa,

Io decido (*Rendita vitalizia differita a Premio annuo costante*)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 21

Modifiche contrattuali

- a) La Società modificherà le condizioni del presente Contratto per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria, anche fiscale, e secondaria vigente.
- b) La Società avrà il diritto di modificare il Regolamento della Gestione Separata per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

In ogni caso La Società darà tempestiva comunicazione scritta di tali modifiche al Contraente.

Articolo 22

Comunicazioni da Zurich

Zurich invierà le comunicazioni in corso di contratto all'indirizzo del contraente specificato in proposta o successivamente indicato per iscritto dal Contraente.

Il Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente. Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “ZURICH STYLE”

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all’esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. Alla chiusura dell’esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l’80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All’interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell’allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell’investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l’Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall’Euro con un limite massimo dell’1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell’insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch’essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all’ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all’articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo costante)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 giugno 2018.

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo costante)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

Io decido

Condizioni contrattuali di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo con rivalutazione annua della rendita e del premio

Parte I - Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA: in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento una rendita vitalizia garantita pari al massimo tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto;
- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata.

La rendita in erogazione sarà pari alla rendita sopra definita rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto, con il minimo della rendita vitalizia garantita al termine del periodo di differimento.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel corso del periodo di differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente un importo pari al massimo tra:

- l'ultimo premio pagato al netto del caricamento implicito, moltiplicato per il numero di premi annui pagati, comprese eventuali frazioni;
- l'importo del premio iniziale al netto del caricamento implicito, moltiplicato per il numero di premio annui pagati, comprese eventuali frazioni.

La rendita si rivaluta annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui all'art.1 "Prestazioni assicurate" sono garantite a fronte del pagamento dei premi annui di importo variabile, pagabili per tutta la durata del differimento.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata per tutta la durata del differimento.

La rendita annua minima assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Il premio dovrà essere corrisposto secondo la rateazione indicata nel documento di polizza. Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione e decorrenza del contratto

Articolo 3.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la Polizza debitamente sottoscritta.

La ricezione della Polizza debitamente sottoscritta vale come accettazione della proposta.

In questo caso, la Proposta, l'Accettazione e qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa da Zurich, costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà al Contraente il Premio già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo rivalutabile)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente indicato nella Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

Articolo 3.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, dal giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4

Revoca della Proposta e Recesso dal Contratto

4.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto (ossia fino alla ricezione della Polizza debitamente sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3.1.) mediante richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi della Proposta, inviata alla Società le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting -- Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Revoca della Proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Società rimborserà le somme eventualmente già incassate all'atto della sottoscrizione della Proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

4.2 Diritto di Recesso dal Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della accettazione.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Recesso dal Contratto", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Zurich Style", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nella gestione separata "Zurich Style" non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Style".

Io decido (*Rendita vitalizia differita a Premio annuo rivalutabile*)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

Il **rendimento attribuito** ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione separata nel periodo di osservazione di seguito indicato, la spesa di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo al 4% di rendimento realizzato dalla gestione separata.

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Per periodo di osservazione **si intende il periodo di dodici mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10-30/09).**

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta ai Contratti che hanno ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Ciascuna rivalutazione viene applicata alla garanzia in essere comprensiva di quella derivante da eventuali precedenti rivalutazioni. Il valore della rendita rivalutata potrà aumentare, diminuire o rimanere invariato e verrà comunicato annualmente al Contraente.

Al termine del differimento l'Assicurato riceverà l'avviso di pagamento della rendita con la rateazione già indicata in polizza. L'Assicurato può richiedere, 60 giorni prima della scadenza del differimento, che la rendita venga corrisposta con una rateazione diversa. In tal caso verrà effettuato il ricalcolo della rendita stessa come se il contratto fosse stato sottoscritto fin dall'origine con la rateazione richiesta. La rateazione può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

La rendita si rivaluta ogni anno. La rivalutazione è applicata ad ogni ricorrenza annua successiva alla data di chiusura del periodo di osservazione.

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Articolo 7

Rivalutazione del premio

Il premio dovuto si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto nella stessa misura in cui si rivaluta la rendita nel periodo di differimento, con il minimo del premio annuo iniziale. L'aumento del premio verrà comunicato di volta in volta al Contraente. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il Contraente, con preavviso scritto di almeno tre mesi, ha la facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio. In tal caso la rendita assicurata viene rivalutata con le modalità indicate nel successivo articolo.

In caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento, qualora il contratto sia in regola con il pagamento dei premi e non sia stabilizzato, la Società unitamente alla liquidazione della prima rata di rendita erogherà al Beneficiario in caso di vita, l'eventuale differenza, se positiva, tra:

- la somma dei premi annui versati;
- il massimo tra:
 - il prodotto del premio annuo iniziale e il numero dei premi annui pattuiti;
 - la somma dei premi annui calcolati ad ogni anniversario di polizza rivalutando il premio nella stessa misura in cui si rivaluta la rendita assicurata, senza condizione di minimo.

Per premio annuo si intende il premio annuo versato al netto di eventuali interessi di frazionamento.

Articolo 8

Modalità di rivalutazione del capitale in caso di rifiuto della rivalutazione del premio

In caso di rifiuto della rivalutazione del premio il contratto si considera stabilizzato, cioè a premio costante. Ad ogni anniversario successivo alla stabilizzazione la rendita verrà rivalutata sommando alla rendita in vigore due importi:

- il primo ottenuto moltiplicando la rendita alla data della stabilizzazione per il rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata contrattuale, ulteriormente moltiplicato per la misura di rivalutazione;
- il secondo importo, ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione, la differenza tra la rendita in vigore all'anniversario precedente e quella alla data di stabilizzazione.

Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni.

Articolo 9

Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina i seguenti effetti:

- se il Contraente ha versato meno di tre annualità di premio il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti dalla Società;

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo rivalutabile)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

- se, invece, sono state pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore delle prestazioni ridotte con possibilità da parte del Contraente di richiedere la corresponsione del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni contrattuali.

La rendita ridotta, da corrispondere se l'Assicurato è in vita al termine del differimento, si determina moltiplicando la rendita annua quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra i premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti.

La rendita ridotta si rivaluta sommando alla rendita ridotta quale risulta all'anniversario precedente un importo ottenuto moltiplicando la stessa per la misura di rivalutazione così come definita all'art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

La rendita vitalizia ridotta al termine del differimento sarà almeno pari alla rendita ridotta determinata moltiplicando la rendita assicurata iniziale per il rapporto tra i premi pagati comprese eventuali frazioni ed il numero dei premi annui pattuiti.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 10

Riattivazione

L'assicurazione, nei casi di risoluzione del contratto, può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può chiedere di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi pari all'ultimo rendimento realizzato da "Zurich Style", per il periodo intercorso tra la data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati. Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

Articolo 11

Riscatto

Il Contraente sempre che sussistano le condizioni per richiedere il valore di riduzione, può richiedere alla Società, a mezzo di lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata), la corresponsione del valore di riscatto maturato sia durante il periodo di pagamento dei premi che in epoca successiva.

La Società corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto pari al 3,40% nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data decorrenza e del 4,00% nel caso in cui gli anni trascorsi dalla data di decorrenza siano inferiori a 5.

Tale capitale ridotto si ottiene moltiplicando la rendita ridotta per il relativo coefficiente riportato nell'Allegato A, stabilito in relazione all'età dell'Assicurato al termine del differimento e al suo anno di nascita.

Al termine del differimento, qualora l'Assicurato sia in vita, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale data, per il relativo coefficiente (sopra definito).

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il pagamento del valore di riscatto avviene nei confronti del Contraente.

Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile di Beneficiario occorrerà un assenso scritto di quest'ultimo alla dichiarazione di riscatto del Contraente.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Articolo 12

Opzioni

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale, alla Direzione della Società, l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- c) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, al Beneficiario designato. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo rivalutabile)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

Le Condizioni contrattuali della rendita certa e reversibile, i coefficienti di conversione e le modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal Contraente. Il Contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata alla Società da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

L'opzione di reversibilità di cui al punto c) è concessa a patto che la differenza di età assicurativa tra l'Assicurato e la seconda testa assicurata non sia superiore a 20 anni.

Articolo 13

Prestiti

Il contratto prevede la concessione di prestiti nel caso in cui il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, nei limiti del 90% del valore di riscatto.

Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi, in via anticipata, al prestito stesso.

Articolo 14

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di sostituire, previo consenso della Società, a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Società. La Società previa valutazione dell'idoneità del nuovo Contraente e qualora acconsenta alla sostituzione invierà entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, una comunicazione di accettazione della cessione del contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

Il Contraente, previo consenso della Società, può dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi.

La Società, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario, previo invio da parte del Contraente alla Società della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove, esistente, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Società il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

La Società può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

Parte IV - Pagamenti della Società

Articolo 15

Beneficiari

a) Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
- ii) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

b) Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

c) Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà **suddiviso tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.**

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo rivalutabile)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

- d) Qualora un beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il beneficio di sua competenza, determinato come sopra, sarà ripartito in parti uguali tra:
- **Nel caso del punto b) che precede:** gli eredi legittimi o testamentari del beneficiario premorto
 - **Nel caso del punto c) che precede:** secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articolo 536 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16

Pagamenti della Società

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione.

I pagamenti di tutte le prestazioni collegate al contratto vengono effettuate tramite bonifico bancario sul c/c del Contraente aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge.

In caso di riscatto:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario;
- copia di documento di identità del Contraente in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;

In caso di decesso durante il differimento:

A seguito del decesso dell'Assicurato, i beneficiari designati ai sensi dell'articolo 15 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare alla Società la documentazione di seguito specificata:

A) RICHIESTA DI PAGAMENTO

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche - Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, la Società informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un *facsimile* di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

La Società si riserva di chiedere l'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso della Società o qualora questa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B) CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO

- Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENEFICIARI E LORO DESIGNAZIONE

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno;

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un *facsimile* di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

Nel caso in cui il capitale assicurato risulti superiore a 200.000 euro il/i Beneficiario/i, o i suoi eredi, dovranno necessariamente inviare alla Società l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.

D) RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative la Società avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate alla successiva lettera F del presente articolo - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- la Società sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società, al solo fine di individuare correttamente illi Beneficiari della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e illa coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

La Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

G) VALUTAZIONE DELLA SOCIETA' E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione prevista operano i seguenti termini: in caso di esito positivo della

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo rivalutabile)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società eseguirà il pagamento delle prestazioni entro 30 (trenta) giorni.

Entro i limiti di tempo sopra specificati la Società potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto al precedente punto D. In tal caso la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

La Società riconoscerà gli interessi moratori al tasso di Legge sulle somme da pagare qualora il pagamento della prestazione sia effettuato decorsi i termini sopra specificati.

In caso di pagamento della rendita:

il pagamento della rendita vitalizia annua dovuta viene effettuato al termine del differimento direttamente dalla Direzione della Società a seconda della rateazione prevista, dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita che dovrà essere consegnato ad ogni ricorrenza annuale.

In caso di decesso durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate spettanti fino alla morte e non ancora liquidate.

La documentazione elencata viene richiesta dalla Società compatibilmente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

Parte V - Legge applicabile e fiscalità

Articolo 17

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 18

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 19

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.lgs. 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 20

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate. L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo rivalutabile)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

Società è obbligata a segnalare il Contraente all’Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un’entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria/trust operante nell’interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un’entità giuridica che ha sottoscritto il contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell’interesse della quale è stipulato il contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un’adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al contratto.

Articolo 21

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell’Art. 42 comma 1 del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società si astiene dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i..

Articolo 22

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 23

Modifiche contrattuali

- a) La Società modificherà le condizioni del presente Contratto per l’adeguamento dello stesso alla normativa primaria, anche fiscale, e secondaria vigente.
- b) La Società avrà il diritto di modificare il Regolamento della Gestione Separata per l’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.

In ogni caso La Società darà tempestiva comunicazione scritta di tali modifiche al Contraente.

Articolo 24

Comunicazioni da Zurich

Zurich invierà le comunicazioni in corso di contratto all’indirizzo del contraente specificato in proposta o successivamente indicato per iscritto dal Contraente.

Il Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

L’obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l’invio delle comunicazioni all’ultimo indirizzo fornito dal Contraente. Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “ZURICH STYLE”

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragrupo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo rivalutabile)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 3) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 4) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 giugno 2018.

Io decido (Rendita vitalizia differita a Premio annuo rivalutabile)

Condizioni Contrattuali

8.806 – 06.2018

Io decido

Allegato A

Tabella dei "coefficienti di conversione in capitale" in funzione dell'età dell'Assicurato al termine del differimento e al suo anno di nascita.

Età al termine di riferimento	Coefficiente
23	47,8081
24	47,2910
25	46,7683
26	46,2406
27	45,7081
28	45,1714
29	44,6308
30	44,0867
31	43,5395
32	42,9878
33	42,4312
34	41,8697
35	41,3031
36	40,7295
37	40,1482
38	39,5595
39	38,9654
40	38,3656
41	37,7603
42	37,1496
43	36,5336
44	35,9123
45	35,2866
46	34,6561
47	34,0210
48	33,3812
49	32,7370
50	32,0874
51	31,4330
52	30,7742
53	30,1110

Età al termine di riferimento	Coefficiente
54	29,4438
55	28,7726
56	28,0973
57	27,4179
58	26,7340
59	26,0455
60	25,3527
61	24,6564
62	23,9571
63	23,2557
64	22,5527
65	21,8484
66	21,1419
67	20,4324
68	19,7205
69	19,0065
70	18,2910
71	17,5750
72	16,8596
73	16,1465
74	15,4370
75	14,7322
76	14,0329
77	13,3400
78	12,6555
79	11,9833
80	11,3253
81	10,6833
82	10,0585
83	9,4505
84	8,8609
85	8,2932

Anno di nascita	Correttivo età al termine
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1921	+5
Dal 1922 al 1927	+4
Dal 1928 al 1938	+3
Dal 1939 al 1947	+2
Dal 1948 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1989	-2
Dal 1990 al 2001	-3
Dal 2002 al 2014	-4
Dal 2015 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

Informativa Privacy

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali – ovvero dati personali relativi a soggetti minori di cui Lei esercita la potestà genitoriale - al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "**Regolamento**") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è Zurich Investments Life S.p.A. con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "**Società**"). Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo: privacy@it.zurich.com o scrivendo a mezzo posta alla sede della società sopra riportata.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

a) Finalità contrattuali e di legge

I dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

(i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti); per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite dalla Società (nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi; raccolta del premio assicurativo; accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; anticiclaggio – con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici, antiterrorismo, gestione e controllo interno). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "*Esistenza di un processo decisionale automatizzato*".

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di **condurre ricerche di mercato**, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporre prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

f) Attività di autovalutazione del servizio prestato

I Suoi dati personali, potranno altresì essere utilizzati dalla Società per contattarla al fine di ricevere da Lei informazioni circa la gestione dell'attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un'autovalutazione della gestione della pratica da parte della Società, in un'ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove Lei non desiderasse essere contattato per tale scopo, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1. In tal caso, la Società non procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f).

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d), e), f) si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Informativa privacy

8.806 – 06.2018

Pagina 1 di 2

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiriciclaggio con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici e antiterrorismo);
 - (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed d) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.
- punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società ad effettuare un'autovalutazione dell'attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di migliorare il proprio operato.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d), e) ed f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed applicando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei- in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima, quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro (con esclusione dei Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici) e antiterrorismo : 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva.
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
- (vi) dati trattati per finalità per attività di autovalutazione: 12 mesi dalla conclusione dell'attività di autovalutazione.

7. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando ove necessario i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato (e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connesso con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale (o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, antiriciclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.

8. I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam) e 2 f) (attività di autovalutazione).

Potrà inoltre sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: e-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).

Io decido

Glossario

Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata "Zurich Style" degli investimenti che la società riconosce al Contraente.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società e il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui testa ricade la copertura assicurativa. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario(i): persona/e fisica(che) o giuridica/e designata/e dal Contraente che riceverà(anno) IE prestazioni previste dal contratto.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

Cessione, pegno e vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tale atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Conclusione del contratto: momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta.

Condizioni contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente: persona fisica o giuridica che firma il contratto con la Società, si impegna al versamento del premio ed esercita i diritti contrattuali.

Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

Costi accessori (o spese di emissione): oneri costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto. Nel caso in specie il contratto non prevede spese di emissione.

Dati storici: risultati ottenuti in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi cinque anni.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale: misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. La durata del differimento del presente contratto varia

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Glossario

8.806 – 06.2018

da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della rendita maturata e i premi versati. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata "Zurich Style", l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso.

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni contrattuali, comprensive del regolamento della gestione separata;
- Glossario;
- modulo di proposta.

Gestione separata "Zurich Style": fondo appositamente istituito da Zurich Life Investments S.p.A. gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dal Contraente.

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute al Contraente o al/i Beneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile 1° comma.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS, pari al 2%, per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative finanziarie della polizza.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento della prima rata di premio.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza rivalutabile: contratto in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti nella gestione separata "Zurich Style".

Premio annuo costante: importo che il Contraente corrisponde annualmente, o secondo la rateazione prevista in polizza, per il periodo di differimento stabilito, a fronte delle prestazioni garantite dal contratto.

Premio annuo rivalutabile: importo che il Contraente corrisponde annualmente, o secondo la rateazione prevista in polizza, per il periodo di differimento stabilito, a fronte delle prestazioni garantite dal contratto che si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto nella stessa misura in cui si rivaluta la rendita.

Io decido (Rendita vitalizia differita)

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento del perfezionamento del contratto.

Prestazioni assicurate: importo della rendita acquisita proveniente dal versamento dei premi, al netto dei costi; importo della prestazione corrisposta al Beneficiario designato in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di differimento del contratto.

Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, pari al 3%, delle prestazioni assicurate, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al Contraente.

Proposta: modulo sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata "Zurich Style": riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Recesso: diritto del Contraente di far cessare gli effetti del contratto entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, viene così tutelata la facoltà di ripensamento del Contraente.

Regolamento della gestione separata "Zurich Style": l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata "Zurich Style": riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendita vitalizia immediata: il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia differita: il pagamento, nel caso di esistenza in vita dell'Assicurato al termine del periodo di differimento, di una rendita vitalizia a partire dal termine del differimento e finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia reversibile: il pagamento di una rendita vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona fino a che questa è in vita.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto.

Riscatto del contratto: è il diritto del Contraente di interrompere il contratto, nel corso della durata contrattuale, richiedendo anticipatamente la corresponsione del valore totale o parziale delle prestazioni assicurate maturate al momento del calcolo del riscatto totale.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: incremento riconosciuto ogni anno alla rendita assicurata sulla base del rendimento realizzato da "Zurich Style", cui è collegato il contratto.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione separata a cui sono collegate le prestazioni.

Io decido (*Rendita vitalizia differita*)

Glossario

8.806 – 06.2018

Sconto di premio: operazione attraverso la quale la società riconosce al Contraente una riduzione del premio applicato. Per la tipologia di contratto in esame, non sono previsti sconti.

Società di revisione: società diversa dalla Società che controlla e certifica i risultati della gestione separata, è PricewaterhouseCoopers – con Sede legale e amministrativa a Milano – Italia – Via Monte Rosa, 91 – Iscritta al n. 43 Albo Consob – Recapito telefonico +39 02667201.

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Spese di emissione: vedi costi accessori

Tassazione ordinaria: determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Tassazione separata: metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.

Tasso tecnico: rendimento finanziario annuo e composto, pari all'1,00%, che la Società riconosce nel calcolare la rendita assicurata iniziale.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Nel caso di specie è l'euro.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l' "ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l' "anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

Il Rappresentante legale
Dott. Dario Moltrasio



I dati e le informazioni contenute nel presente Glossario sono aggiornati al 1 giugno 2018.

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

PUNTO VENDITA		COORDINATE DI RETE		MANDATO	
CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI (Allegare copia del documento di identità valido del Contraente)					
Cognome (o Ragione Sociale)		Nome		Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.		Data di nascita			
Comune di nascita		Provincia di nascita		Stato di nascita	
Cittadinanza		Cittadinanza		Telefono	Green card: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se Sì, TIN/ GIIN:					
Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Se Sì: stato residenza 1:			Codice di Identificazione Fiscale NIF1		
stato residenza 2:			Codice di Identificazione Fiscale NIF2		
Indirizzo di residenza ai sensi del codice civile /Sede: via, numero civico					
C.A.P. di residenza		Località di residenza		Provincia di residenza	
Indirizzo di corrispondenza: via, numero civico					
C.A.P. di corrispondenza		Località di corrispondenza		Provincia di corrispondenza	
SEDE ATTIVITA' PREVALENTE (indicare Comune)			Codice PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA: (*) - Sezione A		
CODICE SOTTOGRUPPO			CODICE GRUPPO/RAMO		
Per Persona Giuridica					
Allegare:		VISURA CAMERALE		ALTRO, specificare:	
Codice TIPO SOCIETÀ *(sezione B)					
L'attività d'Impresa include relazioni non pagate di cui all'allegato 1 (vedi pag. 7) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Se il cliente è un'organizzazione non profit indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte.					
Classe di beneficiari:					
Il Contraente Persona Giuridica è un'Entità Non Finanziaria Passiva così come definita dal Decreto Ministeriale 28/12/2015 in attuazione della Legge 18 Giugno 2015 nr 95, Art 1, Lettera gg e riferimenti successivi? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Ai sensi degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 23/2/2007 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di Contraente Persona fisica, fornire le seguenti dichiarazioni:					
Contraente: Dichiaro <input type="checkbox"/> di essere Persona Politicamente Esposta <input type="checkbox"/> di non essere Persona Politicamente Esposta					
LEGALE RAPPRESENTANTE - DATI ANAGRAFICI (solo per Contraente Persona Giuridica) (Allegare copia del documento di identità valido del Legale Rappresentante)					
Cognome		Nome		Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.		Data di nascita			
Comune di nascita		Provincia di nascita			
Indirizzo di residenza /domicilio: via, numero civico					
C.A.P.		Località di residenza /domicilio		Provincia di residenza /domicilio	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO					
Tipo documento			Numero documento		
Ente di rilascio			Località di rilascio		
Data di rilascio			Data di scadenza		
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESECUTORE(**)					
Ai sensi dell'Articolo 13 del Reg. IVASS 5/2014:					
Contraente: Dichiaro <input type="checkbox"/> non sussiste un esecutore <input type="checkbox"/> sussiste un esecutore del quale fornisco tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza					
Contraente: Dichiaro che la relazione tra il sottoscritto/Titolare Effettivo e l'esecutore è la seguente: <input type="checkbox"/> Nucleo Familiare <input type="checkbox"/> Altro					
Il presente esecutore <input type="checkbox"/> è munito di delega, che si allega alla presente proposta/polizza <input type="checkbox"/> è privo di delega					
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TITOLARE EFFETTIVO					
Dichiaro sotto la mia responsabilità che: <input type="checkbox"/> non sussiste un titolare effettivo <input type="checkbox"/> sussiste un titolare effettivo del rapporto del quale fornisco tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza					
MODALITA' DI ACCREDITO DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI RICORRENTI					
<input type="checkbox"/> CON BONIFICO C/O ISTITUTO BANCARIO: AGENZIA/FILIALE:					
CODICE IBAN:					

(*) Vedasi allegato PERSONA FISICA e PERSONA GIURIDICA.

(**) "Esecutore": il soggetto a cui siano conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente. Si precisa che per esecutore si intende un soggetto diverso dal Contraente, Assicurato e Legale rappresentante. Ai sensi dell'Articolo 29 del Reg. IVASS 5/2014, il pagamento dei premi assicurativi può essere corrisposto da un soggetto privo di delega se tale versamento rappresenta un obbligo contrattuale. Nel caso di premi/versamenti aggiuntivi non previsti dal contratto, IVASS stabilisce che l'esecutore debba essere in possesso di una delega.

ASSICURATO - DATI ANAGRAFICI

Cognome		Nome			Sesso	M	F
C.F.	Professione	Data di nascita	Età	Anni	Mesi		
Comune di nascita		Provincia di nascita	Stato di nascita				
Cittadinanza	Cittadinanza	Telefono					
Indirizzo di residenza: via, numero civico							
C.A.P. di residenza	Località di residenza			Provincia di residenza			
GESTIONE SDD (da non utilizzare per tariffe a premio unico)							
Indicazione del conto corrente da addebitare intestato al Contraente							
Banca				Agenzia			
IBAN				Gestione SDD:			
				SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

SCOPO, NATURA DEL RAPPORTO E ORIGINE DEI FONDI

Risparmio
 Previdenza
 Protezione
 Investimento

Indicare obbligatoriamente l'origine dei fondi

Stipendio
 Patrimonio personale
 Altro specificare _____

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

<input type="checkbox"/> good job (premio unico) Mod. 8.970 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> Taboo Mod. 8.964 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> Zurich Progetto Mod. 8.338 Tariffa.....
<input type="checkbox"/> Zurich Target Mod. 8.351 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> IO DECIDO (rendita) Mod. Tariffa.....	<input type="checkbox"/> TCM Gruppo Agenti Zurich Convenzione 0222283 Tariffa 550G
<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....	<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....	<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....
<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....	<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....	<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....
Decorrenza	Durata	Scadenza
<input type="checkbox"/> Premio di ingresso (solo per PUR) Euro.....	<input type="checkbox"/> Premio lordo di rata Euro.....	<input type="checkbox"/> Premio annuo di tariffa Euro.....
Frazionamento prima rata		Frazionamento rate successive
<input type="checkbox"/> Capitale assicurato / Rendita Euro.....		<input type="checkbox"/> Frazionamento rendita
<input type="checkbox"/> MALATTIA GRAVE Capitale assicurato Euro.....	<input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INFORTUNI Capitale assicurato Euro.....	<input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INVALIDITA'

Beneficiari caso vita (ove è previsto)

Beneficiario generico _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

* Ai sensi dell'Art.13 del Reg. IVASS 5/2014, il Contraente dichiara la relazione con il Beneficiario designato. La relazione tra il Contraente/Titolare Effettivo ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare del Contraente/Titolare Effettivo.

Beneficiari caso morte

Beneficiario generico _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

* Ai sensi dell'Art.13 del Reg. IVASS 5/2014, il Contraente dichiara la relazione con il Beneficiario designato. La relazione tra il Contraente/Titolare Effettivo ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare del Contraente/Titolare Effettivo.

Modalità di pagamento del premio - Il versamento del premio può essere effettuato:

- nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo, o bonifico bancario su c/c intestato all' Intermediario assicurativo, o bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario assicurativo;
- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.
- nel caso di reimpiego proveniente dalla liquidazione della/e polizza/polizze n. _____

(ove è previsto)

Assicurando: **Cognome e Nome** **Data di nascita**

Professione

Dichiarazioni dell'Assicurando

L'Assicurando pratica sports pericolosi? (es. freeclimbing, alpinismo, sub, parapendio, paracadutismo, etc.) SI Se SI specificare: Quali? Prende parte a gare o competizioni sportive?
Come professionista o come dilettante? NO

L'Assicurando nell'esercizio della sua professione, è esposto a speciali pericoli? (es. contatti con: materie venefiche, esplosive, linee elettriche alta tensione, fonditura, lavori su impalcatura o tetti) SI Se SI specificare: Quali?
 NO

L'Assicurando guida con continuità autocarri o autotreni? SI
(specificare la merce trasportata) NO

Dichiarazioni sanitarie per assunzione del rischio - garanzia CASO MORTE

1. È mai stato ricoverato in Case di cura, Ospedali, ecc. o si è mai sottoposto ad interventi chirurgici (salvo per appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, chirurgia estetica, parto, emorroidi, ragadi, varici, lesioni a menischi o legamenti, fratture di arti, estrazioni dentali, deviazione del setto nasale, alluce valgo)? SI Se SI specificare: Per quali cause - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

2. Ha sofferto o soffre di malattie:

- dell'apparato respiratorio? (asma, bronchite, enfisema, pleurite, tubercolosi, tumori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato cardiocircolatorio? (infarto, angina pectoris, ipertensione, valvulopatie, varici degli arti inferiori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

IN CASO DI IPERTENSIONE DICHIARI I VALORI PRESSORI:

MAX. MIN.

- dell'apparato digerente? (gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, coliti ulcerose, epatite virale, cirrosi epatica, calcolosi della colecisti, tumori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato genito-urinario? (nefriti, calcolosi, ipertrofia prostatica, tumori, alterazioni del ciclo o disturbi genitali) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato muscolo-scheletrico? (artriti, artrosi, tumori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema nervoso o della psiche? (epilessia, parestesie, paralisi, tumori, nevrosi, ansia, depressioni, schizofrenia, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema endocrino metabolico? (diabete, alterazioni del colesterolo o degli altri grassi del sangue, alterazioni dell'ipofisi, della tiroide, del surrene, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sangue? (anemie, emorragie, leucemie, linfomi altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema immunitario? (artrite reumatoide, sindrome di Sjogren, positività ad HIV, etc.) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

3. Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti o di alcolici oppure ha in questo momento patologie che prevedono un trattamento farmacologico superiore a 30 giorni consecutivi? SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Da quanto tempo - Quantità giornaliera -
 NO
Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

4. Fa o ha fatto uso di tabacco? SI Se SI specificare: Da quanti anni - Quantità giornaliera -
 NO
 SI Da quanti anni _____

HO SMESSO

5. Si è sottoposto negli ultimi 12 mesi a indagini diagnostiche od esami ematochimici (ad es. risonanza magnetica, ecografie, TAC, scintigrafie, radiografie, biopsie, colonscopia, ECG) che abbiano dato esiti fuori dalla norma? Oppure è in attesa di effettuare indagini diagnostiche particolari? SI Se SI specificare: Quali - Diagnosi
 NO

6. Dichiaro: altezza e peso attuali: cm. Kg.

Dichiarazioni sanitarie per garanzia aggiuntiva MALATTIA GRAVE

7. Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, tumore, diabete, malattie renali o malattie ereditarie prima dell'età di 65 anni? SI Se SI specificare: Quali - Grado di parentela - A che età - Presenza in vita (SI/NO)
 NO

8. Assume abitualmente medicinali? SI Se SI specificare: Quali - Da quanto tempo - Per quale motivo
 NO

9. Dichiaro: pressione arteriosa: Max. Min.

Il sottoscritto Assicurando:

1. **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
2. **Dichiara** che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
3. **Proscioglie** dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
4. Prende atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
 - a) **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
 - b) **prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**
 - c) **anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; la Società, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.**

.....
Luogo e data di compilazione



.....
Firma (leggibile) dell'Assicurando

L'Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e sensibili (così come definiti dal D.lgs 196/2003 e s.m.i.) ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto. Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, la Società o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

.....
Luogo e data di compilazione



.....
Firma (leggibile) dell'Assicurando

Revoca della proposta o recesso del contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio dovuto al netto delle eventuali di spese di emissione previste dal contratto.

Il sottoscritto Contraente:

1. Prende atto che il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
2. **Dichiara** che, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, ha ricevuto e accettato integralmente i seguenti documenti nelle rispettive edizioni in vigore alla data di sottoscrizione del modulo di proposta:
 - I. il Documento contenente le informazioni chiave (se previsto)
 - II. il FASCICOLO INFORMATIVO composto da: a) Scheda sintetica (quando richiesta dalla normativa in vigore)
 - b) Nota informativa - c) Condizioni contrattuali - d) Regolamento della gestione separata (quando prevista)
 - e) Modulo di proposta
3. **Dichiara di aver ricevuto** e preso visione del progetto esemplificativo personalizzato (quando previsto).
4. Consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, **dichiara** che i dati identificativi del titolare del rapporto/dell'operazione riprodotti negli appositi campi della presente proposta corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto/dell'operazione.

Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente
Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità



.....
Firma (leggibile) del Contraente

.....
Firma (leggibile) dell'Intermediario

.....
Luogo e data di compilazione

ATTENZIONE: VIETATO PER L'INTERMEDIARIO INCASSARE SU PROPOSTA

Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico

Io sottoscritto/a, presto il mio consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione e delle comunicazioni relative al presente contratto che progressivamente verranno rese disponibili in tale formato. A tal fine, fornisco un indirizzo e-mail esistente, abilitato alla ricezione di messaggistica e non appartenente all'intermediario assicurativo, impegnandomi a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale variazione al riguardo.

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INDIRIZZO E-MAIL _____

Nome e Cognome/denominazione _____ Data e Firma _____

Contraente _____ → _____

Consenso al trattamento dei dati

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall'Assicurato e dal Beneficiario, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa all'Assicurato/Beneficiario alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data _____ Firma (leggibile) del Contraente* _____

Data _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| (a) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato. | SI | NO |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (c) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Data _____ Firma (leggibile) del Contraente* _____

* in caso di soggetti minori il consenso viene prestato dal soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO Valutazione ai sensi del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Valutazione dell'intermediario:

- A Reticenza nel fornire le informazioni richieste
- B Poca trasparenza della struttura di controllo
- C Inusualità della transazione e/o delle modalità operative o della tempistica
- D L'interposizione di terzi senza alcuna motivazione commerciale apprezzabile
- E Comportamento che non denota anomalie

Luogo e data di compilazione _____

Firma (leggibile) dell'Intermediario _____

Sezione A

Codice Prevalente Attività Svolta
(Persona fisica)

01 Non Comunicato	24 Paramedici
02 Agricoltore-Allevatore	25 Notai, Avvocati
03 Artigiano	26 Commercialisti e Ragionieri
04 Commerciante	27 Ing., Arch., Geom., Periti
05 Rappresentante	28 Agenti, Mediatori, Intermediari
06 Imprenditore	29 Funzionario
07 Operaio	30 Magistrato
08 Dirigente	31 Militare-Ufficiale di Alto Livello
09 Impiegato	32 Militare Semplice
10 Insegnante	33 Artista
11 Giornalista-Pubblicista	34 Sportivo Professionista
12 Libero Professionista	35 Amministratore di stabili
13 Autotrasportatore	36 Collaboratore
14 Vigile	37 Alta Dirigenza Statale
15 Casalinga	38 Membro Corte dei Conti
16 Pensionato	39 Membro Cda delle Banche Centrali
17 Studente	
18 Politico-Diplomatico	
19 Politico-Parlamentare	
20 Gestore di Immobili/Patrimoni	
21 Consulente	
22 Disoccupato	
23 Medici e Farmacisti	

Codice Prevalente Attività Svolta
(Persona giuridica)

01 Industria
02 Commercio
03 Credito e Finanza
04 Ente pubblico
05 Impresa Artigiana
06 No Profit
07 Altro

Sezione B

Codice Tipo Società
(Persona giuridica)

01 Società di Capitali - Spa	13 Società coop. a resp. lim.
02 Società di Capitali - Srl	14 Ditta individuale
03 Società di Capitali - Saa	15 Società anonima straniera
04 Società di persone - Semplice	16 Associazione temporanea d'impresa
05 Società di persone - Snc	17 Raggruppamento temporaneo d'impresa
06 Società di persone - Sas	18 Impresa familiare
07 Associazione	19 Piccola società coop. a resp. illim.
08 Condominio	20 Piccola società coop. a resp. lim.
09 Consorzio	21 Società coop. a resp. illim.
10 Fondazione	22 Società a resp. lim. a socio unico
11 Cooperativa	23 Società consortile
12 Polisportiva	

Allegato 1: Lista Paesi

Afghanistan	Guinea-Bissau	Russian Federation
Algeria	Haiti	Rwanda
Angola	Honduras	Sierra Leone
Bangladesh	India	Somalia
Benin	Iran	South Sudan
Bolivia	Iraq	Sri Lanka
Bosnia And Herzegovina	Kenia	Sudan
Burkina Faso	Korea, North	Swaziland
Burundi	Kyrgyzstan	Syria
Cambodia	Laos	Tajikistan
Cameroon	Lebanon	Tanzania
Central African Republic	Liberia	Togo
Chad	Lybia	Trinidad and Tobago
China	Madagascar	Tunisia
Comoros	Malawi	Turkmenistan
Congo Dem Rep.	Mali	Uganda
Congo Rep.	Mauritania	Ukraine
Cote D'Ivoire	Mozambique	Uzbekistan
Cuba	Myanmar	Venezuela
Djibouti	Nepal	Viet Nam
Egypt	Nicaragua	Western Sahara
Eqyatorial Guinea	Niger	Yemen
Eritrea	Nigeria	Zambia
Ethiopia	Pakistan	Zimbabwe
Gambia	Palestine	
Guinea	Philippines	

P.E.P. "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) **sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:**
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) **sono familiari di persone politicamente esposte:** i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) **sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:**
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

TITOLARE EFFETTIVO

Titolare Effettivo (Rif. Art. 1, co 2, lett. u D.Lgs 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende:

- a) **in caso di società:**
 - 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazioni conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) **in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:**
 - 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura.

Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale €164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

06.2018 - 8.806

